

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/01**



**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Modello di Organizzazione, gestione e controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia S.p.A. nella seduta del 3 marzo 2009, che aggiorna quello approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 marzo 2004

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

INDICE

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	7
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....	7
1.2 Sanzioni.....	13
1.3 Delitti tentati e delitti commessi all'estero	15
1.4 Procedimento di accertamento dell'illecito e sindacato di idoneità del giudice	16
1.5 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	16
2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	17
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ANSALDO ENERGIA S.P.A.	19
3.1 Obiettivi e mission aziendale	19
3.2 Modello di Governance	20
3.3 Assetto organizzativo (<i>ad uso interno</i>).....	21
3.4.1 Finalità del Modello	21
3.4.2 Il processo di predisposizione del Modello.....	22
3.5 Struttura del Documento.....	27
3.6 Adozione e Gestione del Modello nel Gruppo Ansaldo Energia	28
3.7 Elementi del Modello	28
3.8 Modifiche ed integrazioni del Modello	32
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	32
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	32
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	36
4.3 Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	38
4.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.	39
4.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.....	39
4.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	40
4.4.3 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'OdV.....	41
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	41
5.1 Formazione del personale	41
5.2 Informativa a collaboratori esterni e partner	42
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO.....	43
6.1 Principi generali	43

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

6.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	43
6.2.1	Impiegati, Operai e Quadri.....	43
6.2.2	Dirigenti.....	44
6.3	Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci.....	45
6.4	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni.....	45
7.	ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	46
8.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI NON TRATTATI NELLE PARTI SPECIALI	46
A.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)	53
A.2	AREE A RISCHIO (<i>ad uso interno</i>).....	58
A.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	58
A.4	SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA.....	64
A.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV.....	65
B.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI, DI MARKET ABUSE E DEI RELATIVI ILLECITI AMMINISTRATIVI (artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto, art. 187-quinquies TUF)	67
B.2	AREE A RISCHIO (<i>ad uso interno</i>).....	75
B.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	75
B.4	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI.....	78
B.4.1	Redazione del Bilancio ed altre comunicazioni sociali.....	78
B.4.2	Gestione dei rapporti con parti correlate.....	81
B.4.3	Gestione dei sistemi informativi	81
B.4.4	Gestione degli affari societari	81
B.4.5	Rapporti con la Società di revisione ed il Collegio Sindacale.....	82
B.4.6	Gestione delle informazioni/operazioni relative a strumenti finanziari quotati e non.....	82
B.4.7	Operazioni sul capitale sociale	85
B.5	COMPITI DELL'ODV	85
C.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25-septies del Decreto)	88
C.2	IL "SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA" AI SENSI DEL D.LGS 30 aprile 2008 n. 81 IN SEGUITO DENOMINATO T.U.....	90
C.2.1	L'organizzazione	91
C.2.2	IL documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	92
C.2.3	I lavori in appalto.....	92
C.2.4	Il sistema delle Procedure.....	94

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

C.2.5	Il sistema della Formazione, Informazione e addestramento del Personale	94
C.2.6	Disciplina del sistema di comunicazione e informazione nei confronti delle imprese esterne e dei lavoratori autonomi.....	95
C.3	AREE A RISCHIO (<i>ad uso interno</i>).....	95
C.4	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	95
C.5	PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI.....	100
C.6	REPORTING ALL'ODV.....	104

ALLEGATI

- I. Codice Etico.
- II. Schede di evidenza rischio reati. (*ad uso interno*)
- III. Struttura organizzativa. (*ad uso interno*)
- IV. Prospetto delle Procure. (*ad uso interno*)
- V. Framework normativo. (*ad uso interno*)

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall’art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l’obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell’ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

La responsabilità dell’Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001);
- ii) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo (art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001);
- iii) reati societari (art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001);
- iv) delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la

repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999; ecc.;

- v) delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù;
- vi) reati ed illeciti amministrativi di *market abuse*;
- vii) reati transnazionali di associazioni a delinquere, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
- viii) reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (art. 583-*bis* c.p.);
- ix) reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- x) reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- xi) reati di criminalità informatica (art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001).

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente una serie di **reati contro la Pubblica Amministrazione**, e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**.

In seguito, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. **reati societari**, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173-bis TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Con Legge n. 7/2003 è stato introdotto l'art. 25-quater, con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**.

Con Legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l'art. 25-quinquies, con il quale la responsabilità degli enti viene estesa alla commissione dei **delitti contro la**

personalità individuale, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Le recenti Leggi n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto. In particolare, la prima ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25-*sexies* che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. **reati di "market abuse"**, e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza).

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha, inoltre, all'art. 187-*quinqies* Testo unico della finanza previsto una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185-*bis* Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185-*ter* Testo unico della finanza).

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25-*ter* in tema di **reati societari** e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-*ter*, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.).

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha poi introdotto nell'art. 25-*quater* la nuova fattispecie di **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* c.p.) la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente diretta a

scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione agli stessi.

La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il **crimine organizzato transnazionale** adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- illecito impiego di capitali (art. 648-*ter* c.p.);
- traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al d.lg. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-*bis* e 378 c.p.).

Al riguardo, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 9 della Legge 123/2007, ha introdotto l'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 che prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i **reati di omicidio colposo e**

di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Il successivo D. Lgs. 30 aprile 2008, n.81 ha sostituito l'articolo 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001 con il seguente:

«Art. 25-*septies* (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della **salute e sicurezza sul lavoro***)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme **sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3, del codice penale, commesso con violazione delle norme **sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

Il D. Lgs. n. 231/2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, prevede l'inclusione dell'articolo 25-*octies* che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i **reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

La Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 4 aprile 2008 - ha esteso, a far data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai **reati di "criminalità informatica"**. In particolare, la citata Legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-*bis*, che fa riferimento ai seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-*ter* c. p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* c.p.).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto. Infatti la legge delega, da cui ha tratto origine il Decreto, fa riferimento, oltre alle tipologie descritte, anche ai reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

1.2 SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale; ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare, quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. e di

importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati -contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificaione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di organizzazione gestione e controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente nel tempo aggiornate in data 31 marzo 2008.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

Qualora non s'intenda ricorrere alla creazione ex novo di un organismo ad hoc le Linee Guida individuano, tra le funzioni normalmente già presenti in aziende medio-grandi, l'Internal Audit come Ente che - se ben posizionata e dotata di strutture adeguate – può efficacemente svolgere la funzione di OdV. Inoltre, le Linee Guida prevedono:

- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV, anche su base strutturata e per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
 - in ogni controllata sia istituito l’OdV;
 - sia possibile per l’OdV della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
 - i soggetti di cui si avvale l’OdV della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell’effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’OdV di quest’ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ANSALDO ENERGIA S.P.A.

3.1 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Ansaldo Energia S.p.A., Società controllata al 100% da Finmeccanica S.p.A., è il maggior produttore italiano di impianti termoelettrici per la generazione di energia elettrica. In particolare, Ansaldo Energia:

- progetta, realizza e installa centrali complete o singoli componenti con un’ampia gamma di soluzioni tecniche di centrali convenzionali e turbogas a ciclo semplice e combinato, centrali geotermiche e nucleari;
- fornisce servizi di assistenza ad ogni livello di complessità per macchinari propri e di altri costruttori e nella gestione di tutti gli aspetti post-vendita, con un’ampia serie di servizi globali: dalla riparazione e fornitura di parti di ricambio, agli interventi in loco, comprese le revisioni e gli aggiornamenti, fino ai Long Term Service Agreements.

Il centro produttivo si articola in tre linee prodotto:

- turbine a gas;
- turbine a vapore;
- generatori.

Tutti i prodotti della Società sono caratterizzati da una tecnologia avanzata, progettata per soddisfare le esigenze più complesse dei clienti in termini di efficienza, affidabilità e impatto ambientale.

Si evidenzia, infine, che Ansaldo Energia persegue la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti e puntando a rafforzare le competenze nazionali nei diversi settori di business.

3.2 MODELLO DI GOVERNANCE

La *corporate governance* di Ansaldo Energia, basata sul modello tradizionale, è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di emittenti quotati ed è così articolata:

- ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea;
- COLLEGIO SINDACALE, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;
- SOCIETÀ DI REVISIONE, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione iscritta nell'albo speciale, all'uopo incaricata dall'Assemblea degli azionisti.

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO (AD USO INTERNO)

3.4.1 FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Ansaldo Energia si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
 - un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società;
 - un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Ansaldo Energia nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Ansaldo Energia che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Ansaldo Energia non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Ansaldo Energia intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Ansaldo Energia, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un progetto interno, in cui è parte attiva e propositiva l'Organismo di Vigilanza, finalizzato a garantire il costante aggiornamento del presente Modello.

Conseguentemente, l'aggiornamento del presente Modello, originariamente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 marzo 2004, è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

- 1) Mappatura delle attività a rischio. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure,

disposizioni organizzative, ecc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale. Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa delle principali attività aziendali, con l'indicazione di quelle ritenute in via astratta a rischio.

- 2) **Analisi dei rischi potenziali.** Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata, sulla base dello specifico contesto in cui opera Ansaldo Energia ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono stati individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita. Il risultato di tale attività è riepilogato nei riquadri "Profilo di Rischio" del documento denominato "Schede 231/01", in cui è rappresentata, per ogni area a rischio reato, l'analisi dei rischi potenziali, con riguardo ad alcune delle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale.
- 3) **"As-is analysis".** Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita. Il risultato di tali attività è contenuto nella colonna "Presidi esistenti" del documento denominato "Schede 231/01".
- 4) **"Gap analysis".** Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere. Il risultato di tali attività è contenuto nella colonna "Proposte di intervento" del documento denominato "Schede 231/01".
- 5) **Predisposizione del Modello.** In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione e al successivo aggiornamento del Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo.

Il presente Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2009.

In particolare, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto alla ricognizione delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse della Società.

In ragione della specifica operatività di Ansaldo Energia, si è, quindi, ritenuto che i rischi di maggior rilievo concernano la commissione dei seguenti reati:

- Art. 24 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione);
- Art. 24-*bis* (reati di criminalità informatica);
- Art. 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- Art. 25-*ter* (reati societari);
- Art. 25-*quater* (reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico);
- Art. 25-*quinquies* (reati contro la libertà individuale);
- Art. 25-*sexies* (reati di *market abuse* e relativi illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF);
- Art. 25-*septies* (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro);
- Art. 25-*octies* (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- Legge 146/2006 (reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia).

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a ritenere remota la possibilità di commissione dei reati:

- di falso nummario;
- contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile.

Per tali ultime tipologie di reati è invero apparso sufficiente il richiamo alle regole di cui al Codice etico della società.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione, consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, ecc.).

Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Ansaldo Energia intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

Si evidenzia, infine, che la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi (per una descrizione di dettaglio si rimanda alla Parte Speciale A, paragrafo A.1).

Nell'ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue.

Sistema organizzativo. La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;

- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società.

Procedure operative. In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.

Sistema autorizzativo. L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

Sistema di controllo di gestione. In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Ansaldo Energia, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Monitoraggio e Gestione della documentazione. L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Principi etici formalizzati. In relazione alle singole attività a rischio reato si è provveduto ad aggiornare il Codice Etico aziendale che è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 luglio 2003.

Sistema disciplinare. Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni.

Comunicazione al personale e sua formazione. Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale.

Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Modello e del Codice Etico, nonché alla conseguente e mirata formazione del personale.

3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una “Parte Generale” e dalle “Parti Speciali A, B e C”.

Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate:

- le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza;
- la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale;
- il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso;
- i principi generali di comportamento per i Reati non trattati nelle parti speciali.

La Parte Speciale “A” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione.

La Parte Speciale “B” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste dall’art. 25-ter del Decreto (i c.d. *reati societari*), nonché dagli artt. 25-sexies del Decreto e 187 *quinquies* TUF, cioè per i c.d. *reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato*.

La Parte Speciale “C” è relativa alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell’articolo 25-septies, ossia per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, c.p..

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello adottato da Ansaldo Energia i seguenti documenti riportati in allegato:

- Codice Etico (Allegato I), esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi si

assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda.

- Scheda di evidenza rischio reati (Allegato II), predisposta per informare l'OdV delle iniziative/attività svolte nelle aree potenzialmente a rischio reato.
- Struttura organizzativa (Allegato III), rappresenta l'articolazione dei diversi livelli degli Enti aziendali con l'assegnazione a ciascuno dei rispettivi obiettivi.
- Prospetto delle Procure (Allegato IV), riporta i nominativi di coloro a cui è stata conferita una procura ai fini dell'espletamento delle attività aziendali.
- Elenco delle Procedure (Allegato V), rappresenta l'insieme della documentazione approvata ed aggiornata che racchiude direttive, manuali, procedure aziendali ed istruzioni operative per il funzionamento aziendale.

3.6 ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO ANSALDO ENERGIA

Le Società di diritto italiano controllate da Ansaldo Energia si dotano di un proprio Modello in linea con le prescrizioni del Decreto.

Nel far ciò, le Società controllate utilizzano come riferimento il Modello di Ansaldo Energia che è stato comunque armonizzato alle singole realtà con specifici adattamenti che lo hanno reso efficace nelle diverse aree di attività a rischio proprie di ciascuna entità aziendale ed in questa individuate.

Ciascuna Società controllata provvede all'istituzione di un proprio OdV con il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello secondo le procedure in esso descritte e sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.

L'OdV di ciascuna Società di diritto italiano controllata:

- si relaziona con l'OdV di Ansaldo Energia al fine di garantire l'adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del Decreto, con le Linee Guida Confindustria e con i principi del presente Modello;
- trasmette all'OdV di Ansaldo Energia il Modello adottato ed i suoi eventuali successivi aggiornamenti.

3.7 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;

- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

Qui di seguito vengono descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Ansaldo Energia aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici).

Per quanto concerne il Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

- **Sistema Organizzativo.** Il Sistema organizzativo della Società di primo livello (strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e definito attraverso l'emanazione di Disposizioni Organizzative da parte dell'Amministratore Delegato. La formalizzazione e la diffusione viene assicurata dalla direzione Risorse Umane e Information Technology, la quale provvede periodicamente all'aggiornamento dell'organigramma della Società. Sulla base delle Disposizioni Organizzative emanate, viene formalizzato un documento illustrativo dell'organigramma aziendale e delle missioni e responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, che riflette il contenuto delle Disposizioni Organizzative e che viene diffuso a tutto il personale aziendale attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale. Inoltre, la Società emana e diffonde anche Comunicazioni interne/ di servizio, le quali hanno ad oggetto aspetti organizzativi ed operativi dell'organizzazione aziendale.
- **Sistema Autorizzativo.** Il Sistema Autorizzativo della Società è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;
- ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali;
- tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Ansaldo Energia nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale. Le procure che conferiscono poteri di rappresentanza permanente sono conferite unicamente dall'Amministratore Delegato;
- poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata da una procedura aziendale, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare; per quanto possibile, saranno previsti contenuti/clausole standard delle procure speciali per categorie di atti predefiniti.

Il procedimento per il conferimento/revoca delle procure permanenti, finalizzato a disciplinare l'identificazione delle strutture organizzative coinvolte nel processo e l'individuazione dei compiti e responsabilità, si attiva al verificarsi di importanti variazioni dell'assetto organizzativo o dei processi aziendali o di modifiche di fattori esterni quali leggi, normative, ecc. (opportunosamente segnalati dagli Enti competenti).

In questi casi la funzione Affari Societari, di concerto con la direzione Risorse Umane e Information Technology, effettua un'analisi per la rilevazione di eventuali esigenze di attribuzione o ampliamento di poteri, della loro limitazione o revoca, sottoponendola all'approvazione dell'Amministratore Delegato, sentiti il Direttore Generale ed il Condirettore Generale.

La funzione *Affari Societari*, cura quindi le formalità notarili per il conferimento della procura, rubrica, in ordine progressivo l'atto stipulato e comunica al nuovo procuratore:

- l'avvenuto conferimento, tramite la lettera di comunicazione poteri;

- le regole e gli eventuali ulteriori limiti nell'esercizio dei poteri stessi, tramite la lettera d'istruzioni.

In caso di revoca è sempre la funzione Affari Societari che provvede alle fasi legali/attuative.

• **Procedure aziendali nelle aree a rischio.** Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

• **Controllo di gestione e flussi finanziari.** Il sistema di controllo di gestione adottato da Ansaldo Energia è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle riprevisioni a livello di Società. Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

• **Gestione della documentazione.** Tutta la documentazione, interna ed esterna, di Ansaldo Energia deve essere gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni,

l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni. Specifici presidi escludono la possibilità di accesso al protocollo della società a soggetti non autorizzati e l'impossibilità di alterazione della protocollazione già effettuata.

3.8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

In ragione del fatto che il presente Modello è un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia. Tuttavia, modifiche od integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, anche in conseguenza di già avvenute delibere del C.d.A., vengono direttamente recepite nello stesso, a cura delle funzioni *Affari Legali* ed *Internal Auditing* di Ansaldo Energia.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra, saranno tempestivamente comunicate alle diverse società controllate per l'eventuale accoglimento nei rispettivi modelli di organizzazione gestione e controllo.

L'Organismo di Vigilanza dà comunicazione delle modifiche ed integrazioni del Modello effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'OdV – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

- a) Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'OdV all'interno della società e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

- b) Professionalità. L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.
- c) Continuità d'azione. L'OdV deve:
- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
 - essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Si precisa altresì che negli Organismi collegiali i caratteri sopra richiamati devono rinvenirsi nell'OdV complessivamente considerato, e non già rispetto ad ogni singolo componente. Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia nella seduta del 21 febbraio 2006 ha pertanto conferito la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto, ad un organismo plurisoggettivo che, in sintonia con quanto previsto dall'art. 2, c. 2.1 dello Statuto dell'OdV della Società, è composto dal Vice Presidente del CdA (Amministratore non esecutivo) con la qualifica di Presidente dell'Organismo, dai Responsabili pro-tempore delle funzioni *Internal Auditing*, e *Affari Legali* di Ansaldo Energia S.p.A. e da un professionista esterno.

Tale organismo potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, della funzione *Internal Auditing* e di altri Enti aziendali di Ansaldo Energia o di consulenti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività indicate. I compiti, le attività ed il funzionamento dell'OdV, sono disciplinate da un apposito Statuto, approvato dal C.d.A. di Ansaldo Energia nella seduta del 5 maggio 2006.

L'Organismo di Vigilanza di Ansaldo Energia è dotato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". All'OdV inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- **l'autonomia ed indipendenza** delle quali l'Organismo deve necessariamente disporre sono assicurate dalla presenza, con funzioni di Presidente dell'Organismo, di un Consigliere indipendente, privo dunque di mansioni operative e di interessi che possano confliggere con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e valutazione;
- la **professionalità** è assicurata:

- dalle specifiche competenze in materia legale del Responsabile della funzione Affari Legali;
- dalle specifiche competenze in materia di controllo interno e procedurale del Responsabile della funzione Internal Audit;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia dei responsabili di varie funzioni aziendali, con particolare riferimento alla funzione Internal Audit, sia di consulenti esterni;
- la **continuità di azione** è garantita dalla circostanza che l'Organismo opera stabilmente presso la Società per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

La durata in carica, revoca e sostituzione dei membri dell'OdV è regolata dallo Statuto dell'Organismo. In particolare il Presidente dell'OdV resta in carica per tre anni rinnovabili una sola volta. I membri dello stesso decadono con la perdita dei requisiti sulla base dei quali è avvenuta la nomina, così come dettagliati nello Statuto dell'OdV, cui si rimanda per maggiori dettagli.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia ed informa della sua attività il Collegio Sindacale.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, come detto, alla presenza dei requisiti previsti dallo Statuto dell'OdV, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo - relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di ineleggibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli Amministratori, con i membri del Collegio Sindacale o con altri membri dell'OdV stesso di Ansaldo Energia e delle sue controllate;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere da parte dei Responsabili degli Enti Internal Audit e Affari Legali, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con Ansaldo Energia, con Società controllate e/o con i rispettivi Amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;

- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Ansaldo Energia o Società controllanti, controllate o collegate tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolare di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa tipologia (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- presenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c e 2409-*septiesdecies* c.c..

Per quel che riguarda le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione si rimanda allo statuto dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza, possono intendersi, a titolo esemplificativo:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'OdV.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'interno Organismo *ad interim*.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La *mission* dell'OdV di Ansaldo Energia consiste nel:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzia la necessità;
- verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l'efficacia del Modello ex D.lgs. 231/01 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare la validità nel tempo del promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurare l'efficacia del Modello. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle strutture aziendali competenti e al Vertice aziendale e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi nonché tramite controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato delle attività sociali, in conformità al Modello adottato, anche coordinando, a tali fini, le competenti strutture aziendali;

- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- promuovere, di concerto con la direzione *Risorse Umane e Information Technology*, presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto della Società.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, dalla funzione *Internal Auditing* di Ansaldo Energia e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate. L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

4.3 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

In merito all'attività di reporting, l'OdV di Ansaldo Energia provvede a fornire un'informativa scritta semestrale nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In particolare, il reporting avrà ad oggetto:

1. l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
2. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
3. le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
4. i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
5. lo stato dell'attuazione del Modello in Ansaldo Energia e nelle sue controllate;
6. l'individuazione del Piano di attività per l'anno successivo.

L'Organismo dovrà invece riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;

- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente.

L'Organismo inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- al Consiglio di Amministrazione, ogni riscontrata violazione del Modello, unitamente all'esito dell'attività ispettiva espletata dall'OdV;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione ovvero, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge, da membri del Consiglio di Amministrazione.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

L'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. Segnatamente:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni relativa decisione assunta.

E' possibile contattare l'Organismo di Vigilanza indirizzando la comunicazione a "Organismo di Vigilanza Ansaldo Energia S.p.A.", presso Ansaldo Energia, via Lorenzi 8, 16152 Genova. Verranno prese in considerazione tutte le comunicazioni, purché non in forma anonima.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Ansaldo Energia, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo della Società mediante quanto contrattualmente definito.

4.4.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente e quelle specifiche previste nelle parti speciali, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di Ansaldo Energia le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l'articolazione dei Poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la struttura organizzativa di Ansaldo Energia ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa;
- l'apertura di nuove Branch all'estero;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili.

4.4.3 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'OdV

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza, presso la Segreteria tecnica dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è consentito nei termini riportati nel Regolamento dell'OdV.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Ansaldo Energia promuove la conoscenza dell'adozione del Modello, dei relativi protocolli aziendali e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

La Direzione *Risorse Umane e Information Technology*, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, gestisce, la formazione del personale sui contenuti del D. lgs. 231/01 e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le azioni comunicative hanno riguardato:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet aziendale e nel sito internet della Società;
- distribuzione del Codice Etico a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al momento dell'assunzione;
- lettera informativa a tutte le società controllate da Ansaldo Energia sui contenuti del Codice Etico e del Modello;
- corso on-line, permanente, presso la intranet aziendale sui contenuti del D.lgs. 231/01, del Modello e del Codice Etico;
- e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto.

Il percorso di formazione prevede seminari formativi ed informativi in aula al personale direttivo e a quello titolare di procure. Per il resto del personale le modalità di formazione prevedono anche l'utilizzo di modalità "e-learning" su supporto informatico. La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

La tracciabilità della partecipazione ai seminari formativi in aula sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la predisposizione di un verbale della sessione formativa nel quale sono evidenziati i partecipanti.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'OdV non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ansaldo Energia promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione sul sito internet della Società.

Ansaldo Energia provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, opportune sanzioni sino alla risoluzione degli obblighi negoziali.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretino un reato, ovvero non determini responsabilità diretta dell'Ente.

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con **sanzioni proporzionate** alla **gravità** della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Con specifico riferimento alle violazioni del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema sanzionatorio di riferimento resta quello già previsto dalla Società, secondo quanto espressamente previsto dalle relative norme vigenti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla direzione Risorse Umane e Information Technology.

6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1 IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in conformità ai “Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari” contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte dall'azienda;
- incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare “all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di legge”.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla direzione *Risorse Umane e Information Technology*.

6.2.2 DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad

applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori e dei Sindaci di Ansaldo Energia, l'OdV ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali – a seconda delle rispettive competenze - procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.) e, se del caso, provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

La funzione *Affari Legali* cura con la collaborazione dell'OdV l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del

giudice delle misure previste dal Decreto anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche:

- **attività di monitoraggio sull'effettività del Modello** che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei lavoratori dipendenti che operano nell'ambito delle aree a rischio (vedi Scheda di Evidenza Allegato II) con la quale si conferma che:
 - è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con la P.A. nelle aree a rischio reato;
 - si è a conoscenza del contenuto del D.Lgs. 231/01;
 - non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello, né infrazioni di sorta al Modello stesso;
 - sono state rispettate le deleghe ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio hanno il compito di compilare le dichiarazioni e di trasmetterle all'OdV che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo;

- **verifiche delle procedure.** L'effettivo funzionamento del Modello sarà verificato periodicamente dall'OdV secondo le modalità dallo stesso stabilite.

L'OdV stabilisce, di volta in volta, se e quali modifiche sono da ritenere sostanziali del Modello e, quindi, da sottoporre all'approvazione del C.d.A. di Ansaldo Energia, in linea con quanto previsto dal paragrafo 3.8 della presente Parte Generale.

Le modifiche conseguenti a delibere approvate del C.d.A. di Ansaldo Energia sono direttamente apportate nel Modello dalle funzioni *Affari Legali ed Internal Audit*.

8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI NON TRATTATI NELLE PARTI SPECIALI

Nel presente paragrafo vengono ricomprese le fattispecie di reato previste dal Decreto ritenute come potenzialmente a rischio, non trattate nelle successive parti speciali ed in particolare:

- reati di criminalità informatica;
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;

- reati contro la libertà individuale;
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia.

Con riferimento alle tipologie di reati richiamate si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già bene presidiati da alcune regole previste nelle parti speciali del presente Modello, nelle procedure aziendali e nelle regole comportamentali di cui al Codice Etico. Nondimeno, si è ritenuto utile specificare le seguenti regole comportamentali, al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo già in essere.

Al riguardo, il presente Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;
- evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti - tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Ansaldo Energia, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli Organi di Controllo e degli Organismi di Vigilanza;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;

- curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società;
- verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale, sulla base di alcuni indicatori/documenti rilevanti (ad esempio certificato antimafia, visura camerale, indagini interbancarie, dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori, anche tramite società specializzate);
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.

In aggiunta ai principi richiamati sopra, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di criminalità informatica, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte rilevanti ed in particolare sono tenuti a seguire le regole e le policy in materia di sicurezza informatica, con particolare riferimento all'accesso ai sistemi e ai dati ed alla gestione degli identificativi (account), alla gestione della sicurezza informatica, alla gestione dei dati e sistemi, alla segregation of duties ed al change management.

Inoltre è espressamente fatto divieto di:

- utilizzare strumenti e risorse informatiche della Società per accedere attraverso la rete all'intranet di concorrenti, pubblici e/o privati, per ottenere/modificare/cancellare informazioni;
- installare su PC/Server aziendali software non autorizzato volto ad effettuare i reati sopraindicati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare enti concorrenti, pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti concorrenti, pubblici o privati.

In aggiunta ai principi sopra richiamati, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. Segnatamente:

- la Società si dota di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali o attività di investimento in società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-*quater* e 25-*quinqüies*;
- assicurare la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alle autorità di vigilanza o controllo secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio;
- adempiere con diligenza tutti gli accertamenti sui clienti/fornitori:
 - relativi all'accertamento dei soci effettivi della controparte;
 - relativi a legami, siano essi di qualsiasi natura anche assistenziale, che questi possano avere con organizzazioni terroristiche o eversive dell'ordine democratico;
 - per quel che riguarda i rapporti con i Clienti, relativi alla verifica del destinatario ultimo della fornitura e l'affidabilità del cliente (ad esempio in termini di rispetto della normativa antiriciclaggio, di terrorismo internazionale, ecc.) sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- il pagamento da parte dei Clienti deve pervenire tramite istituto di credito del Cliente presso il quale sia sempre possibile individuare il soggetto che ha disposto l'operazione verso l'istituto di credito di Ansaldo Energia, garantendo pertanto la possibilità di risalire al soggetto che ha disposto l'operazione;
- i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario su conti correnti intestati al medesimo soggetto cui è conferito l'ordine/incarico (aperto presso istituti di credito del paese di residenza/sede legale del soggetto cui è conferito l'incarico);
- sono vietati pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;

- l'approvvigionamento di beni e servizi professionali deve essere svolto in linea con le procedure aziendali, che prevedono la tracciabilità della motivazione che ha portato alla scelta del fornitore/professionista.

Inoltre, allo scopo di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale attraverso il procacciamento illegale della forza lavoro, attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, Ansaldo Energia dovrà:

- richiedere e verificare che i propri fornitori/appaltatori rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- prevedere adeguate sanzioni contrattuali nei confronti dei fornitori/appaltatori che violino la normativa di cui al punto precedente.

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. Segnatamente:

- rispettare rigorosamente le procedure acquisti e vendite;
- il pagamento da parte dei Clienti deve pervenire tramite istituto di credito del Cliente presso il quale sia sempre possibile individuare il soggetto che ha disposto l'operazione verso l'istituto di credito di Ansaldo Energia, garantendo pertanto la possibilità di risalire al soggetto che ha disposto l'operazione;
- sono vietati pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- effettuare richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di "non trasferibilità";
- aprire, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;
- effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
- emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 12.500 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità e rilievi emersi.

E' compito dell'OdV verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:

- il rispetto delle procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio;
- il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- l'adozione di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza dei contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei Fornitori, dei consulenti e dei collaboratori a vario titolo;
- l'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE “A”

Reati contro la Pubblica Amministrazione

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell’Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l’aggiudicazione. Si pensi, ancora, alla trasmissione all’amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all’invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

Quanto all’oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all’an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall’obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa,

per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Si pensi alla richiesta ed all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore

materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358, 322-bis c.p.)

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi di detti reati.

In particolare, vengono definiti *pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio*:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322-*bis* estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario, agente operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- un soggetto che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell’incaricato di pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri non appartenenti all’Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell’Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute; ovvero nell’ipotesi in cui l’esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici o pubblici servizi e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

Corruzione (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

A.2 AREE A RISCHIO (AD USO INTERNO)

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei destinatari che operano nelle aree di attività a rischio di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- promettere o offrire, anche per interposta persona, denaro, beni o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, in relazione al compimento di atti d’ufficio;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d’arte). I regali offerti o ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l’ufficio;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. per le attività a rischio devono essere gestiti nel rispetto delle procedure aziendali ed essere tracciati nelle Schede di evidenza dai Responsabili interni delle aree potenzialmente a rischio reato;
- gli accordi con gli Agenti, i Partner e/o altri soggetti terzi sono definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate - e sono verificati ed approvati in base alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti;
- i pagamenti per cassa devono essere effettuati sulla base delle procedure aziendali. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- i rapporti con le società controllate e partecipate, direttamente o indirettamente, nonché con le collegate devono essere gestiti nel rispetto dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;
- le attività connesse con la gestione degli affari societari sono regolate da apposita procedura operativa, che evidenzia, tra l'altro ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti con particolare riferimento alla gestione dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del pubblico agente), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'intraprendere e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di negoziazione di rapporti contrattuali, di gestione del contenzioso e dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative e di vigilanza, nella richieste e gestione di autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative, nella gestione del personale, nonché, più in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto, anche indiretto, con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti;
- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con pubblici funzionari;
- le comunicazioni dirette alla pubblica amministrazione devono essere sottoscritte nel rispetto dei poteri conferiti;
- completo rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- corretto utilizzo delle procedure informatiche, tenendo conto delle più avanzate tecnologie acquisite in tale settore;
- ogni situazione anomala deve essere tempestivamente segnalata alle funzioni aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento ai rapporti negoziali:

- in occasione di trattative private con la Pubblica Amministrazione, occorre evitare di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente la scelta della controparte;
- nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla pubblica amministrazione, è necessario osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la gara, astenendosi da comportamenti che possano comunque turbare o influenzare indebitamente lo svolgimento della gara;
- nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, occorrerà uniformare il proprio comportamento ad assoluta correttezza, adempiendo scrupolosamente agli obblighi assunti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione, ivi inclusi eventuali inadempimenti o adempimenti parziali di obbligazioni contrattuali, dovranno essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie e di vigilanza, ai fini della gestione del contenzioso, nonché delle richieste e della gestione di autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative:

- la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire nel rispetto delle procedure aziendali, esclusivamente ad opera delle funzioni competenti;
- la scelta di legali e consulenti dovrà avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista;
- il legale ed il consulente dovranno prendere visione del Codice Etico della società;
- l'attività prestata dai consulenti e dai legali deve essere debitamente documentata e l'Ente che si è avvalso della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- la corresponsione dei compensi ai consulenti ed ai legali esterni deve avvenire sulla base di una descrizione delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa;
- le procedure relative al rilascio ed alla gestione di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché i rapporti con le autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza, o funzioni comunque connesse al contenzioso amministrativo o giudiziario, devono essere curate esclusivamente dalle funzioni competenti e devono essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione, nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia. In particolare, occorre evitare di esercitare ogni tipo di pressione o comunque di influenzare indebitamente le determinazioni di detti organi;
- le attività aziendali devono essere svolte nel rispetto dei limiti della concessione, dell'autorizzazione o della licenza ottenute. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere, dovranno essere evidenziate in forma scritta e gestite dalle funzioni competenti nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali.

Con riferimento alle attività strumentali:

- ogni atto della società deve essere previamente autorizzato dagli uffici competenti garantendo la sua rispondenza all'interesse della società, la congruità del costo, l'effettiva e completa destinazione delle somme erogate ed il pieno rispetto delle procedure aziendali;
- i rapporti con le parti correlate debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società controllate e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separatezza

patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders di tutte le società correlate;

- la selezione del personale deve avvenire nel rispetto della procedura aziendale e garantire che la valutazione dei candidati sia curata da differenti funzioni aziendali e avvenga nel rispetto dei seguenti principi:
 - effettiva esigenza di nuove risorse;
 - previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali, nel corso dei quali deve essere richiesta al candidato la sottoscrizione di una lettera di assenza di conflitti di interesse;
 - valutazione comparativa sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- la scelta di fornitori/consulenti/procacciatori d'affari dovrà avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista e nel rispetto delle procedure aziendali;
- il fornitore/consulente/procacciatore d'affari dovrà prendere visione del Codice Etico della società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; i contratti/ordini di acquisto con fornitori/consulenti/procacciatori d'affari dovranno contenere le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Modello;
- il fornitore/consulente/procacciatore d'affari dovrà sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e di accettazione del Codice Etico;
- l'attività prestata dal fornitore/consulente/procacciatore d'affari deve essere debitamente documentata e l'Ente che si è avvalso della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- i flussi finanziari in uscita devono essere autorizzati in base alle procure della Società e gestiti in base alle procedure aziendali;
- la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione deve essere condotta nel rispetto della procedura aziendale ed in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti indebiti;
- la gestione dei sistemi informativi per quel che riguarda la sicurezza dei sistemi, la gestione delle modifiche e la gestione dei backup deve avvenire nel rispetto delle procedure aziendali.

A.4 SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo A.2.

A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Responsabili degli Enti aziendali direttamente da essi dipendenti divengono *Responsabili interni* di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito dell'Ente a loro facente capo. I suddetti:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con la PA, per le attività con essa svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai responsabili interni tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica (v. Allegato II A) da cui risulti:

- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno - per sé e per i suoi collaboratori delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la PA - da cui risulti che lo stesso, da un lato, è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e, dall'altro, che non è incorso in reati rilevanti ai sensi del Decreto 231/01;
- l'indicazione della PA con il quale si sono intrattenuti rapporti, incontri e/o attività - considerate “operazioni a rischio” - nel periodo ad oggetto della rilevazione.

Devono essere trasmesse all'OdV i report relativi a:

- contenziosi in essere di importo superiore a 2 milioni di Euro e con evidenza dei legali incaricati di seguire gli stessi;
- rapporti di consulenza in essere;
- assunzioni effettuate, con l'indicazione dell'assenza di conflitti di interesse degli stessi;
- finanziamenti ricevuti in materia di formazione;
- sponsorizzazioni e attività pubblicitaria effettuate;
- mostre e fiere a cui si è partecipato nel periodo di riferimento.

E' inoltre previsto l'invio semestrale all'OdV di lettera di attestazione da parte dei responsabili delle aree a rischio circa l'esercizio dei poteri attribuiti in linea con le procedure organizzative ed il disposto del Modello e del Codice Etico.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

E' compito dell'OdV:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
 - il rispetto delle procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio;
 - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
 - l'adozione di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza dei contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei Partner, dei consulenti e dei collaboratori a vario titolo;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari e di abuso di mercato
(e relativi illeciti amministrativi di cui al Testo Unico
della Finanza)

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI, DI MARKET ABUSE E DEI RELATIVI ILLECITI AMMINISTRATIVI (ARTT. 25-TER E 25-SEXIES DEL DECRETO, ART. 187-QUINQUIES TUF)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell’art. 25-ter e 25-sexies del Decreto e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato di cui al testo unico della finanza.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici – art. 2621 e 2622 c.c. – la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter e 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell’art. 2433-bis c.c.;
- l’esposizione di fatti non rispondenti al vero o l’occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- nelle due ipotesi da ultimo menzionate – c.d. falso sottosoglia o penalmente non rilevante – al contravventore è comunque applicata la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla direzione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La L. n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio). Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o

finanziaria della società al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di Ansaldo Energia ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari;

- sulle attività delle società di revisione, previste dalle leggi in materia, quali ad esempio quelle disciplinate dagli artt. 2409 da *bis* a *septies* c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvengono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (v., ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (v., ad esempio, art. 2503 e 2506-*ter* c.c.).

Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-*bis* c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del Consiglio di Amministrazione di comunicare (agli altri membri del Consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata

operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero Consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore di Ansaldo Energia abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla società, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla società medesima.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si realizza quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; si tratta di un “reato comune”, che può quindi essere commesso da chiunque.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia da un illecito amministrativo, previsto dall'art. 187-ter TUF.

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Nel caso dell'aggiotaggio, vengono presi in considerazione strumenti finanziari non quotati o

per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di aggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*).

Inoltre, il reato di aggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter) si configura invece nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- è punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La manipolazione del mercato può essere realizzata nell’interesse dell’Ente sia nell’ipotesi in cui esso operi quale emittente di strumenti finanziari, sia nell’ambito di un rapporto negoziale di consulenza, intermediazione o finanziario con terzi.

Ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-*quater* del D.lg. 58/98 Testo Unico della Finanza)

Le norme in esame puniscono l’abuso delle informazioni privilegiate conosciute in ragione dell’attività svolta attraverso il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazione – in forma diretta o indiretta – di dette informazioni.

Il reato e l’illecito amministrativo – meglio noti come *insider trading* – possono essere realizzati in vari modi:

- viene anzitutto in considerazione il c.d. trading, ossia l’acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. E’ opportuno al riguardo rimarcare che il divieto di utilizzazione comprende qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque, l’acquisto o la vendita, ma anche riporti, permutate, ecc.;
- si parla invece di tipping a proposito della indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l’ipotesi ricorre nel caso il cui insider primario comunichi la notizia privilegiata “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio”. Al riguardo, la comunicazione si ritiene lecita quando trova fondamento in norme che la consentano o la impongano ovvero nel contesto di prassi o usanze consolidate. Più in particolare, in riferimento ai gruppi societari, si ravvisa una

comunicazione afferente il normale esercizio dell'ufficio nella trasmissione dei dati necessari alla formazione del bilancio consolidato (art. 43 D.Lgs. 127 del 1991 e art. 25, co. 4, D. Lgs. 356 del 1990), nonché nelle comunicazioni scambiate nel contesto dell'attività di direzione e coordinamento che oggi compete alla holding ai sensi dell'art. 2497 c.c., ovvero diffuse ai sensi dell'art. 114 TUF che impone, “fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizione di legge” agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano di comunicare al pubblico, senza indugio e secondo le modalità indicate dalla Consob, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate;

- infine, viene in considerazione il c.d. *tuyautage*, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale specifica ipotesi, l'insider non comunica a terzi l'informazione privilegiata, ma si limita – sulla base di questa – a consigliare o indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 T.U.F. specifica che sono tali quelli previsti dall'art. 1, co. 2. T.U.F. *“ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea”*.

E' invece, ai sensi dell'art. 181, co. 1, T.U.F., *informazione privilegiata*, quella *“di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*. Lo stesso art. 180, al comma 4, precisa altresì la nozione di notizia *price sensitive*, definendola come *“un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”*.

Inoltre, l'informazione si ritiene di carattere preciso se: *“a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari”*.

A tale definizione non sono riconducibili le ricerche o valutazioni, comprese quelle effettuate dalle società di *rating*, riguardanti strumenti finanziari, *“elaborate a partire*

da dati di dominio pubblico” (v. 13° Considerando direttiva n. 592/89/CEE), posto che esse non presentano la natura di informazioni.

In ogni caso, come oggi specificato dall’art. 114 TUF, “i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di rating, riguardanti strumenti finanziari, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce”.

L’art. 181 T.U.F. precisa altresì, al comma 5, che “nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

Sul piano dell’elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente le informazioni privilegiate di cui si è in possesso, l’illecito amministrativo è punibile anche a titolo di mera colpa, essendo dunque sufficiente la negligenza consistente nell’incauto utilizzo o la comunicazione a terzi della notizia privilegiata.

B.2 AREE A RISCHIO (AD USO INTERNO)

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Responsabili degli Enti aziendali, i Dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “destinatari”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica,

patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo cui essa appartiene, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi;

- porre particolare attenzione nella stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, al direttore generale nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete. Con riferimento al bilancio consolidato, qualora la Società decidesse di predisporlo, la Società stessa assicura l'osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi e si attiene, in sede di consolidamento, al rispetto dei principi di correttezza, ragionevolezza nella determinazione dei criteri, rifiutandosi di procedere al consolidamento ove ravvisi ipotesi di non perfetta osservanza da parte delle controllate dei suddetti criteri;
- osservare una condotta improntata a principi etici di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, per modo di consentire ai destinatari dei prospetti di pervenire ad un giudizio informato ed oggettivo sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero sugli strumenti finanziari emessi da quest'ultima e sui relativi diritti. A tale scopo, i prospetti informativi e/o i documenti in commento devono essere completi sotto il profilo dell'informazione e devono contenere tutti gli elementi, laddove previsto, richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di vigilanza;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo

potenzialmente idoneo a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Ansaldo Energia si impegna:

- a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse del pubblico degli investitori e del mercato;
- organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l’equilibrata tutela degli interessi in conflitto;
- adottare misure affinché non si realizzi un’indebita circolazione/diffusione, all’interno della Società e del Gruppo, di informazioni rilevanti;
- improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In tale prospettiva, gli Esponenti aziendali devono:
 - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
 - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell’esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi).

Ai Destinatari è fatto, altresì, espresso divieto di:

- indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E’ fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.;
- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione;

- determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificialmente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi.

B.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Le attività svolte dalla Società nelle aree potenzialmente a rischio devono essere regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei criteri sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

B.4.1 REDAZIONE DEL BILANCIO ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui al punto 1 del paragrafo B.2, la redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, la relazione semestrale e la scelta della Società di Revisione debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell’art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell’esercizio”;
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423-*bis* c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell’informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dall’art. 2424 c.c., per lo stato patrimoniale, dall’art. 2425 c.c., per il conto economico e dall’art. 2427 c.c. per la nota integrativa;
- analogo correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Con specifico riferimento alla predisposizione del bilancio, le procedure di Ansaldo Energia prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun Ente aziendale deve fornire, a quali altri Enti debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni all'Ente responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;
- riunioni almeno semestrali, ovvero nella predisposizione della Relazione semestrale e di Bilancio tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni che hanno usufruito della prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto;
- resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni intragruppo;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due

rappresentati della Società. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;

- l'obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato;
- l'individuazione dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, nel rispetto della legge e delle normative interne;
- l'obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite formalmente dai competenti Organi e/o funzioni aziendali;
- la trasmissione all'OdV delle dichiarazioni annuale e semestrale inviata a Finmeccanica fornita dal responsabile dell'informativa contabile e finanziaria ex Legge 262/05.

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità devono essere svolte in base a specifici criteri che attribuiscono determinate responsabilità per:

- le segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- la trasmissione alle autorità di dati e documenti richiesti;
- i rapporti da tenere nel corso delle verifiche ispettive.

I principi su cui i suddetti criteri trovano fondamento sono:

- qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- attendibilità delle comunicazioni che devono essere supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci;
- adeguata formalizzazione delle attività in oggetto;
- nel corso delle attività ispettive, messa a disposizione con tempestività e completezza della documentazione richiesta e massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti.

Tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle autorità di vigilanza deve anche essere tenuta a disposizione dell'OdV.

B.4.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Per la prevenzione dei reati di cui al precedente paragrafo B.2 punto 2, le operazioni intragruppo e/o con società collegate devono:

- essere svolte nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale;
- essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo.

B.4.3 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Per la prevenzione dei reati di cui al precedente paragrafo B.2 punto 3, le relative attività devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi:

- definizione di politiche di sicurezza (accesso ai sistemi e ai dati) e di gestione degli identificativi (account);
- definizione di livelli di servizio contrattuali relativamente alle attività effettuate dall'Outsourcer in merito:
 - alla gestione degli incidenti sulla sicurezza IT;
 - all'implementazione ed aggiornamento delle tecniche e dei controlli procedurali per proteggere il flusso di informazioni attraverso la rete;
 - alla gestione della sicurezza fisica delle infrastrutture e dei data center;
- monitoraggio continuo dei livelli di servizio definiti con l'outsourcer;
- autorizzazione formale delle modifiche ai sistemi informatici;
- svolgimento di test mirati con il coinvolgimento degli utenti finali per certificare le soluzioni e le modifiche effettuate sui sistemi;
- formalizzazione di regole di backup, di protezione e di conservazione dei dati.

B.4.4 GESTIONE DEGLI AFFARI SOCIETARI

Per la prevenzione dei reati di cui al precedente paragrafo B.2 punto 4, le relative attività sono gestite in coerenza con la procedura aziendale volta, tra l'altro, a garantire la libera e regolare formazione della volontà assembleare prevedono l'espreso divieto di determinare od influenzare illecitamente l'assunzione delle

delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si proponcano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.

B.4.5 RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE

Per la prevenzione dei reati di cui al precedente paragrafo B.2 punto 5, le relative attività devono essere svolte nel rispetto della procedura aziendale e dei seguenti principi:

- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria;
- la comunicazione all'OdV delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

B.4.6 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI/OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI E NON

Per la prevenzione dei reati di cui al precedente paragrafo B.2 punto 6, le relative attività devono essere svolte nel rispetto dei seguenti principi:

- l'esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. “need to know”);
- la previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- la preventiva approvazione della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate, previa valutazione della sussistenza delle condizioni

poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni. L'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;

- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;

La Società dispone il rispetto dei seguenti principi:

- operazioni personali: è fatto divieto di compiere operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché il divieto di raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate;
- rapporti con la stampa e comunicazioni esterne: i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa sono riservati ad uno specifico Ente aziendale e devono svolgersi secondo specifiche procedure preventivamente fissate, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza della notizia;
- rapporti con altri soggetti esterni: in linea con quanto già evidenziato nella Parte Speciale A, i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con altri soggetti esterni devono essere tenuti dai soggetti a ciò espressamente delegati e devono essere improntati a correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non richiedendo trattamenti di favore. E' in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura;
- controlli: sono previste specifiche forme di controllo (c.d. watch list) sulle operazioni effettuate dagli intermediari nello svolgimento dei servizi di investimento. In casi particolari tali forme di controllo possono tradursi in restrizioni (c.d. restricted list) sull'attività svolta.

Le attività che comportino il trattamento di informazioni idonee ad influire sul mercato e il compimento di operazioni su strumenti finanziari devono essere svolte in base a specifiche procedure/protocolli relativi a:

- la gestione, la diffusione, il trattamento e le modalità di protezione rispetto ad indebiti accessi delle informazioni privilegiate relative alla Società, a società controllate o a terzi, attraverso anche la previsione di meccanismi di tracciabilità degli eventuali accessi alle stesse;
- la determinazione dei criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate;

- l'individuazione delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, con l'istituzione del relativo Registro e del soggetto responsabile della sua tenuta, e la gestione dei rapporti con detti soggetti;
- l'informazione, nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate e alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso;
- il comportamento di tutti gli esponenti aziendali che abbiano accesso ad informazioni privilegiate, con particolare riferimento agli obblighi informativi e di comportamento inerenti eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. soggetti rilevanti e dalle persone loro strettamente legate (c.d. Codice di Internal Dealing);
- l'individuazione di un organo incaricato della verifica, autorizzazione e supervisione del processo di diffusione delle informazioni privilegiate;
- le modalità di formazione e diffusione delle notizie relative alla Società, attraverso l'individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e diffondibilità dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati – funzionalmente o in relazione a casi specifici – ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con giornalisti, sindacati, analisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno – anche tramite comunicati stampa o il sito web – di dette notizie;
- le modalità di formazione, controllo e diffusione di comunicazioni sociali, studi, ricerche, piani strategici e finanziari e altre informazioni rilevanti relative alla Società;
- la comunicazione di informazioni e fatti rilevanti verificatisi all'interno delle Società controllate;
- i rapporti con il competente Ente di Finmeccanica in relazione al trattamento di informazioni e fatti idonei ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari;
- la previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti/partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello;
- i comportamenti e le responsabilità per la gestione delle situazioni di urgenza per il ripristino delle condizioni di simmetria informativa in presenza di rumor o informazioni privilegiate indebitamente diffuse e disponibili al pubblico;
- l'identificazione in via preventiva delle informazioni privilegiate per le quali è possibile procedere, in ritardo, alla comunicazione al fine di non pregiudicare i legittimi interessi della Società, nonché del relativo procedimento e dei soggetti responsabili.

B.4.7 OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione dei reati di cui al precedente paragrafo B.2 punto 7, tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito delle Società controllate, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere ispirate ai seguenti principi:

- l'attribuzione al C.d.A. della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda ecc.);
- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli Esponenti aziendali in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli Esponenti aziendali che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

B.5 COMPITI DELL'ODV

Per quanto riguarda il Bilancio civilistico e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il Bilancio civilistico di Ansaldo Energia è certificato da una Società di Revisione, i compiti dell' OdV sono principalmente rivolti a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e gli altri reati contemplati nella presente Parte Speciale B;

- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi Destinatario della presente parte speciale e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l’effettiva indipendenza della Società di Revisione.

Con riferimento alle altre attività a rischio, l’OdV:

- verifica periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance, ivi comprese quelle nei confronti delle c.d. “persone rilevanti” nell’ambito della procedura di Gestione delle informazioni rilevanti;
- verifica periodicamente le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
- verifica il rispetto delle procedure interne e la tracciabilità delle operazioni effettuate in occasione delle visite ispettive avviate dalle Autorità di Vigilanza;
- esamina le eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi Destinatario della presente parte speciale e dispone gli accertamenti ritenuti necessari.

PARTE SPECIALE “C”

Reati relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 25-septies del decreto legislativo 231/2000 nella attuale formulazione, prevede sanzioni amministrative per le persone giuridiche nel caso di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nel lavoro.

In particolare il testo dell'art. 25-septies attualmente recita:

- *“Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.*
 1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
 2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
 3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”*

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-septies del D.lgs 231/2001.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione

stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239..

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La lesione è considerata grave (art. 583 co. 1, c.p.) nei seguenti casi:
"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 co. 2, c.p.):

"1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [...]".

C.2 IL “SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA” AI SENSI DEL D.LGS 30 APRILE 2008 N. 81 IN SEGUITO DENOMINATO T.U.

Ansaldo Energia opera con un consolidato sistema interno di gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, conforme alla vigente normativa in materia. In particolare la Società ha adempiuto alle disposizioni di cui al Testo unico della sicurezza e degli altri corpi normativi in materia, individuando le funzioni ed i soggetti deputati alla gestione, nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione e controllo necessari.

Gli elementi del sistema di gestione della sicurezza tengono conto della specificità della Società che, pur nell'ambito di un'unica Unità Produttiva, attraverso una organizzazione complessa ed articolata di dirigenti di vario livello e di preposti, svolge attività:

- nella Sede e Stabilimento di Genova;
- nella Sede di Milano e negli uffici distaccati;
- nei cantieri esterni di varia complessità e durata.

Il sistema di gestione della sicurezza, in conformità alle norme vigenti e alla giurisprudenza sulle aziende di grandi dimensioni ad organizzazione complessa, si articola sui seguenti elementi:

- un sistema organizzativo formalizzato, con il quale la Società indica la suddivisione dei poteri compiti e responsabilità in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, coincidente con il sistema di poteri, compiti e responsabilità a fini produttivi in modo che effettivamente dirigenti e preposti siano responsabili delle attività che dirigono o a cui sovrintendono;

- un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), attraverso il quale, per ciascuna area di lavoro e per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori, con specifica metodologia e strumenti, vengono individuati e processati i rischi e, di conseguenza, individuate le idonee misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali;
- procedure Generali e o Procedure di Sicurezza (ivi comprese quelle dedicate alla gestione delle “emergenze”) di sede, stabilimento e cantiere finalizzate alla regolamentazione delle attività potenzialmente pericolose o che necessitano di specifica disciplina;
- sistema di formazione, informazione e addestramento per il personale dipendente dalla Società;
- disciplina del sistema di comunicazione e di informazione nei confronti delle ditte esterne che operano all’interno delle sedi, stabilimento e cantieri della Società e nei confronti dei responsabili di altre Unità Produttive presso le quali il personale di Ansaldo Energia è chiamato ad operare.

C.2.1 L’ORGANIZZAZIONE

La Società utilizza per la formalizzazione delle funzioni, dei compiti e della responsabilità dei diversi enti aziendali, specifici documenti organizzativi, Disposizioni Organizzative e Comunicazioni di Servizio (vedi paragrafo 3.3 della Parte Generale del presente Modello).

Anche in tema di prevenzione infortuni e gestione dell’igiene e della salute sul lavoro vengono utilizzati gli indicati documenti organizzativi che evidenziano compiti e responsabilità per i diversi soggetti (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori) secondo il già richiamato principio della responsabilità connessa alle attività da ciascuno dirette, controllate o eseguite e per l’area di lavoro di competenza. La linea operativa si avvale per le attività di sicurezza e protezione, del supporto tecnico delle altre competenze aziendali e specificatamente del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Servizio del Medico Competente per la tutela sanitaria, da tempo istituiti e funzionanti all’interno.

Nell’Unità Produttiva sono operanti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che vengono consultati nei casi previsti dalla legge e ricevono le informazioni previste.

Tutto il complesso organizzato, quindi, oltre ad assolvere ai disposti indicati nella normativa in vigore, indica con chiarezza, quali siano le funzioni e responsabilità delle figure aziendali dedicate alla gestione della materia, oltre che i soggetti fisici a cui le stesse sono assegnate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto alla individuazione della

figura del “Datore di Lavoro” in materia di prevenzione degli infortuni e tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori nella persona dell’Amministratore Delegato il quale ha formalizzato un sistema di disposizioni organizzative di ripartizione di poteri, obblighi e responsabilità, curandone la revisione in funzione dei cambiamenti degli assetti organizzativi della Società (nuove nomine, accorpamenti o scorporo di attività ecc.).

C.2.2 IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

In conformità al disposto dell’art. 28 e seguenti del T.U. è stato redatto un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con le metodologie e i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Il documento consta di:

- una parte generale, che definisce i criteri adottati per la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo documento (suddivisione in spazi omogenei ed individuazione dei rischi ambientali associati al luogo di lavoro ed ai macchinari presenti ed individuazione dei rischi specifici delle mansioni);
- una seconda parte specifica costituita dall’individuazione delle misure di sicurezza adottate (suddivisione in spazi omogenei ed individuazione dei rischi ambientali associati al luogo di lavoro ed ai macchinari presenti ed individuazione dei rischi specifici delle mansioni) e da valutazioni di rischio specifiche, quali la valutazione del rischio chimico, rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive, ecc..

L’adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione anche attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso da parte dei dirigenti e preposti e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- modifiche significative ad impianti ed in genere al processo produttivo;
- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni due anni.

C.2.3 I LAVORI IN APPALTO

Per quanto riguarda i fornitori e appaltatori destinati a prestare la loro attività all’interno dell’Unità Produttiva, la Società ha adottato una procedura per la verifica della loro idoneità tecnica e professionale in conformità con quanto previsto dal T.U.. Ha poi elaborato il sistema di Documento di Valutazione dei rischi per interferenza

(DVRI) composto da:

- un DVRI generale che prende in considerazione i possibili fattori di rischio da interferenze comuni a tutte le aree di attività;
- una parte specifica che viene elaborata dal responsabile dei lavori in occasione di ciascuna opera, adeguata ai lavori da svolgere e alla situazione in concreto, risultando così, dall'unione dei due documenti, generale e specifico, un unico documento per tutti gli appaltatori e fornitori interessati ed allegato a ciascun contratto.

Prima dell'inizio dei lavori e nel corso di essi, sono previste apposite riunioni di coordinamento e cooperazione condotte dal responsabile dei lavori con eventuale partecipazione del servizio di prevenzione e protezione e con la partecipazione degli appaltatori e fornitori.

Appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l'obbligo, sotto pena di sanzioni normative e contrattuali, di osservare quanto stabilito nei documenti e nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali.

Viene richiesto agli appaltatori di assumere analoghe iniziative volte a trasmettere tutta la documentazione, le informazioni e gli obblighi relativi, verso i subappaltatori.

Per il caso in cui Ansaldo Energia sia committente di lavori ai quali si applicano le disposizioni sui cantieri temporanei di cui agli artt. 88 e segg. del T.U., è stata predisposta apposita procedura per la quale il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione e nella fase dell'esecuzione dell'opera, provvede alla nomina del coordinatore cui spetta di predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo tecnico, e, nella fase di esecuzione, di controllare la adeguatezza del piano allo sviluppo dei lavori.

Allo stesso coordinatore, nella fase della esecuzione, spetta di promuovere le opportune azioni di cooperazione e di coordinamento, la vigilanza sulla osservanza dei piani da parte delle imprese appaltatrici nonché di proporre o di adottare le eventuali sanzioni contrattuali verso le imprese inadempienti.

Per il caso in cui Ansaldo Energia sia appaltatrice o affidataria di lavori soggetti alla citata disciplina sui cantieri temporanei, una apposita procedura prevede che il responsabile dei lavori di Ansaldo Energia curi l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in materia attraverso la redazione dei Piani Operativi per la Sicurezza di sua competenza, verificando la congruenza dei Piani Operativi dei subappaltatori fra di loro, con il Piano Operativo di Ansaldo Energia e con il Piano di Sicurezza del committente.

C.2.4 IL SISTEMA DELLE PROCEDURE

Il sistema di gestione della sicurezza è regolato, all'interno di ciascuna Sede e dello Stabilimento della Società, da un articolato complesso di procedure, di istruzioni operative, da norme tecniche, da buone prassi esecutive, più o meno formalizzate, tutte conformi alle norme vigenti, da informazioni e attività di addestramento dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

Il complesso delle procedure scritte è disponibile presso i Servizi di Prevenzione e Protezione e viene diffuso all'interno della Unità Produttiva presso tutti i soggetti interessati. Copia delle indicate procedure è inserita nei siti dedicati dell'Intranet aziendale, accessibile quindi a tutti gli utenti della Società.

Le informazioni e disposizioni verbali vengono trasferite da dirigenti e preposti in modo non formalizzato, direttamente sul posto di lavoro nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, avendo cura che siano ben comprese da coloro che le ricevono.

C.2.5 IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il sistema di formazione, informazione e addestramento del personale dipendente dalla Società, in materia di prevenzione e protezione in merito ai rischi ed alle modalità sicure di svolgimento della mansione assegnata, è disciplinato da una specifica sezione del Documento di Valutazione dei Rischi.

In sintesi, ciascun lavoratore al momento dell'ingresso in azienda, riceve un intervento formativo “di base” specifico per la mansione assegnata. In questo intervento formativo vengono sostanzialmente illustrati i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività sviluppata dall'impresa in generale ed i rischi specifici della mansione assegnata e, quindi, delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda. Vengono anche illustrati i contenuti della normativa di riferimento, obblighi, responsabilità e doveri oltre che i contenuti delle procedure di sicurezza specifiche. Tale percorso formativo prosegue “on the job” con un addestramento specifico operato con l'affiancamento del lavoratore a colleghi più esperti, sotto la supervisione del Preposto dell'Ente di assegnazione.

Nel caso di “cambio mansione” al lavoratore viene garantito analogo percorso formativo.

Le attività di aggiornamento formativo sono oggetto di una specifica pianificazione periodica, in funzione dello sviluppo o del quadro normativo di riferimento e o delle attrezzature, materiali e tecnologie impiegate nel processo industriale.

Nell'ambito dell'indicata pianificazione, vengono anche programmati gli specifici interventi formativi di aggiornamento per i soggetti che hanno compiti gestionali in

materia, quali: il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti i Preposti, i Lavoratori.

C.2.6 DISCIPLINA DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESTERNE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Si è detto al punto C.2.3 della redazione dei documenti di valutazione dei rischi conseguenti alle interferenze e della predisposizione e diffusione degli appositi documenti verso le imprese appaltatrici, i fornitori di opera o di servizi da svolgersi all'interno dell'Unità Produttiva e dei lavoratori autonomi.

Per quel che riguarda i visitatori delle sedi e dello stabilimento, è prevista alla loro entrata la consegna di un Vademecum sulla sicurezza.

C.3 AREE A RISCHIO (AD USO INTERNO)

C.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Poiché il principio ispiratore del D.Lgs 81/08 si può sintetizzare attraverso la convinzione che la sicurezza sul lavoro si ottiene responsabilizzando tutti, destinatari della presente Parte Speciale “C” sono tutti i dipendenti della Società, ciascuno in base alle proprie attribuzioni e competenze, nonché tutti i soggetti terzi.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a tutti i dipendenti di porre in essere, o anche tollerare che altri pongano in essere, comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato così considerate dal D.Lgs 81/08;
- che possano compromettere i presidi di sicurezza adottati dalla società favorendo potenzialmente la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Ai collaboratori esterni sono stati estesi obblighi e divieti, per quanto di loro competenza, attraverso apposite clausole contrattuali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, come da disposizioni di legge, spetta al **datore di lavoro** di:

- organizzare e gestire l'Unità Produttiva secondo principi e criteri conformi alle norme di legge, ai principi del presente documento e del codice etico;

- valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ed elaborare il “Documento sulla valutazione dei rischi” previsto dal T.U. con le modalità ivi prescritte;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- delegare o affidare ai dirigenti i compiti e le responsabilità in relazione alle loro aree di competenza, munendoli di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate o assegnate;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

E' fatto obbligo ai **dirigenti**, nell'ambito delle loro aree di competenza e avvalendosi dei dirigenti e dei preposti loro subordinati, nonché delle altre strutture o risorse aziendali per loro disponibili, di:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

- impedire ai lavoratori di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

Ai **preposti**, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, è fatto obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messa a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- impedire ai lavoratori, di proseguire la loro attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'articolo

37.

Ai singoli **lavoratori** è fatto obbligo di:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione (DPI) messi a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione e formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
- aver cura delle attrezzature di lavoro e dei DPI messi a loro disposizione, non apportando modifiche di loro iniziativa e segnalando immediatamente al Datore, all'RSPP o al Preposto qualsiasi difetto od inconveniente rilevato;
- segnalare immediatamente al Datore di lavoro al Dirigente, al Preposto o al Servizio di Prevenzione e Protezione le deficienze dei mezzi e dei dispositivi citati in precedenza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;

Al **Servizio di Prevenzione e Protezione**, utilizzato dal datore di lavoro, dai dirigenti dai preposti e dai lavoratori è fatto espresso obbligo di attuare i compiti indicati all'art. 33 del T.U. e quindi, con la collaborazione dei dirigenti e dei preposti provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a pianificare gli interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge in materia di sicurezza e tutela dell'igiene;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36;
- a gestire i rapporti con gli Enti di vigilanza in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro durante le visite ispettive.

Al **medico competente** è fatto obbligo di:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.L.vo 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che provvederà a consegnare al datore di lavoro in caso di cessazione dall'incarico e al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. A richiesta, ha l'obbligo di fornire informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro
- emettere, sulla base dei risultati della Sorveglianza Sanitaria, il giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica (con o senza prescrizione) stabilendo, laddove necessario e tecnicamente possibile, i limiti di esposizione;
- informare i lavoratori sulla natura degli accertamenti sanitari e comunicarne gli esiti.

I Destinatari della presente sezione devono esercitare un controllo continuo e puntuale teso ad evidenziare rischi che potrebbero comportare la realizzazione dei reati indicati nell'art. 25-*septies* ed in generale qualunque situazione che possa comportare un pericolo per l'igiene e la salute dei lavoratori e di tutti i soggetti comunque presenti nelle aree della Società.

C.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

Le attività svolte da Ansaldo Energia nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Il personale della società, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di gestione degli aspetti in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, è tenuto ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico.

Peraltro, il mancato rispetto e la violazione delle prescrizioni di cui sopra ad opera di lavoratori dipendenti - dirigenti e non - della società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, comportano la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente legislativa e contrattuale.

Per quanto riguarda i collaboratori ed i terzi che operino per conto della società sono previste specifiche sanzioni di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.).

Di seguito sono descritte le principali modalità operative di attuazione dei criteri sopra

richiamati, in relazione alle diverse fasi del processo di implementazione, gestione e monitoraggio del sistema di sicurezza, di seguito riportate:

- a) valutazione preliminare dei rischi in tema di sicurezza sul lavoro;
- b) nomina dei responsabili per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) definizione del piano, degli investimenti e della formazione in materia di sicurezza;
- d) monitoraggio del sistema di sicurezza adottato;
- e) valutazione periodica dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- f) sicurezza lavoro per le imprese appaltatrici;

a) valutazione preliminare dei rischi in tema di sicurezza sul lavoro

Il *datore di lavoro*, in collaborazione con i dirigenti delle aree di loro competenza, con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, valuta i rischi presenti in azienda a tali aspetti connessi, ivi inclusa la gestione delle emergenze ed elabora il relativo documento “VALUTAZIONE DEI RISCHI” previsto dalla legge, contenente (art. 28):

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

b) nomina dei responsabili per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Tutte le nomine e le designazioni dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, sono adeguatamente formalizzate

Gli atti di nomina, deleghe e procure sono debitamente datate e sottoscritte dal datore di lavoro o dai dirigenti, nonché firmate dai soggetti incaricati. Sono custodite presso la competente funzione Ambiente, Igiene e Sicurezza che ne garantisce la corretta gestione formale ed il deposito, laddove previsto, presso gli Enti competenti. Sono, inoltre, adeguatamente pubblicizzate all'interno della società.

I responsabili nominati possiedono i requisiti di professionalità e competenza per garantire l'adeguatezza della gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Essi hanno la responsabilità di predisporre ambiente di lavoro, attrezzature, impianti, dispositivi e procedure per le aree di competenza e garantirne il rispetto e il continuo aggiornamento in occasione di modifiche strutturali, organizzative e normative.

Tali responsabili sono dotati dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, adeguati alla struttura e alla dimensione dell'organizzazione, necessari a garantire il corretto adempimento dei compiti assegnati.

c) definizione del piano, degli investimenti e della formazione in materia di sicurezza

La redazione del piano per la sicurezza dei lavoratori prevede una serie di attività rivolte alla protezione e prevenzione dei rischi in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, in particolare:

- informazione costante sui rischi connessi alla propria attività lavorativa attraverso corsi di formazione e informazione per Neo-Assunti, corsi specifici in caso di cambiamento di mansione, circolari sui temi specifici, Libretti informativi;
- addestramento/preparazione tecnica e professionale per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva;
- effettuazione delle visite mediche periodiche integrate con esami strumentali e di laboratorio specifici per la mansione svolta;
- individuazione della necessità e verifica della disponibilità di attrezzature idonee per l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di manutenzione e riparazione;
- individuazione e dotazione di mezzi e dispositivi Individuali di protezione (DPI);
- definizione del calendario delle riunioni periodiche di prevenzione e

protezione.

Annualmente vengono definiti gli investimenti, necessari a mantenere il più elevato livello di sicurezza e igiene ambientale consentito dalla miglior tecnologia sperimentata. L'ammontare di tali investimenti deve avere assoluta precedenza su tutti gli altri investimenti di natura operativa.

Ulteriori investimenti in materia di sicurezza e ambiente che possono rendersi necessari a fronte di esigenze non previste saranno effettuati anche al di fuori delle previsioni incluse nel Piano degli investimenti.

La società deve predisporre ogni anno un Piano di Formazione contenente la programmazione delle attività di formazione in materia di sicurezza lavoro e ambiente. Il personale operante all'interno del sito deve essere adeguatamente addestrato allo svolgimento della propria attività; deve essere a conoscenza dei rischi ai quali è esposto nel corso della permanenza all'interno del sito e durante l'espletamento delle proprie funzioni.

Gli addetti al Servizio di Prevenzione, Protezione e Gestione Ambiente, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli Addetti al primo soccorso e i Lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza incendio hanno l'obbligo di frequenza di corsi di formazione i cui contenuti sono stabiliti dalla normativa vigente.

d) monitoraggio del sistema di sicurezza adottato

Ciascun dirigente e preposto provvede al monitoraggio tempestivo delle misure di sicurezza adottate, allo scopo di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente informandone il datore di lavoro.

Eventuali criticità rilevate, adeguatamente documentate, sono sanate nel più breve tempo possibile, documentando la soluzione implementata.

e) valutazione periodica dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

La valutazione dei rischi e il relativo documento “Valutazione dei rischi” sono revisionati nei termini descritti al punto c.2.3. Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione, protezione e gestione ambiente, indice almeno una volta l'anno - ed in ogni caso in occasione di eventuali variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori - una riunione cui partecipano il datore di lavoro stesso o un suo rappresentante, il responsabile della sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione vengono analizzate e documentate, mediante redazione di

appositi verbali, le statistiche di incidenti ed emergenze inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori avvenute nel periodo in esame (anche in confronto ai periodi precedenti ed in considerazione dei presidi di controllo/sicurezza implementati) e le statistiche relative alle segnalazioni.

C.6 REPORTING ALL’ODV

L’Organismo di Vigilanza, al fine di espletare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo specifiche per la presente Parte Speciale “C” del Modello:

- acquisisce e conserva presso la propria Segreteria Tecnica il Documento di Valutazione dei Rischi, per il quale il Servizio Prevenzione e Protezione ha la responsabilità di inviare la suddetta documentazione all’OdV con la necessaria tempestività;
- provvede all’esame delle eventuali segnalazioni, relative ad inosservanze dei contenuti della presente sezione C del Modello o di qualsiasi altro fatto o circostanza, portato a sua conoscenza che evidenziano notizie di qualcuno dei reati indicati nell’art. 25-*septies* del D.Lgs 231/2001;
- assicura la definizione e gestione di un adeguato sistema di comunicazione interno che formalizza modalità e strumenti necessari per:
 - acquisire con immediatezza qualunque segnalazione relativa a violazione della presente sezione C del Modello o di situazioni quali quelle indicate al precedente punto b);
 - acquisire periodicamente dalle strutture deputate alla gestione della materia (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) specifici “report periodici” relativi:
 - allo svolgimento delle attività di prevenzione e controllo sviluppate nel periodo;
 - ad eventuali problematiche in materia che devono essere portate alla sua attenzione;
 - ai programmi e relativi stati di avanzamento finalizzati al miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza;
 - effettuare incontri periodici, almeno con cadenza semestrale, tra OdV e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, al fine di esaminare i diversi aspetti della materia in esame. Ai suddetti incontri potranno essere convocati, a richiesta dell’OdV, anche il/i Medico/i Competente/i ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- propone al Datore di Lavoro eventuali integrazioni al sistema di controllo

interno relativamente alla gestione della sicurezza, per rendere più efficaci le azioni di prevenzione del rischio di realizzazione dei reati indicati all’art. 25 *septies*. Qualora:

- dalla documentazione acquisita;
- e/o dalle segnalazioni indicate;
- e/o dalle situazioni desunte dall’analisi delle “schede di evidenza”;
- e/o dagli incontri effettuati.

Dovessero venire in essere problematiche tali da rendere evidente un pericolo di commissione, anche potenziale, dei reati di cui all’art. 25-*septies* del Decreto, l’Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società ed al Vertice Aziendale, per l’adozione delle specifiche azioni necessarie.